

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### ILL.MO TRIBUNALE DEL LAVORO DI LECCE

#### RICORSO EX ART. 414 CPC

#### CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

##### Oggetto: Comparto scuola

**PER: Sig. PALUMBO BIAGIO** (PLMBGI67L02I549D) nato a Scorrano il 02/07/1967 e residente a Corsano in Via della Libertà, 96, rappresentato e difeso come da mandato cartaceo allegato in calce al presente ricorso, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec [solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it](mailto:solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it) e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

#### CONTRO

**Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia** (C.F. 80024770721) con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce** (C.F. 80010310755) con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

\*\*\*

#### Per la declaratoria

**del diritto del ricorrente a vedersi accerta e dichiarata l'abilitazione all'insegnamento dei propri titoli, ossia della Laurea oltre 24 CFU.**

\*\*\*

Tanto premesso, il docente ricorre per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

#### FATTO



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

1. Il ricorrente ha conseguito il titolo di Laurea oltre 24 CFU (**doc.2**) presso Università del Salento in Scienze Economiche e bancarie in data 08/03/1993, nonché i 24 Cfu presso l'Università E-Campus in data 25/09/2019, e, dunque, è ammesso ad insegnare le seguenti classi di concorso di proprio interesse, ossia A045-A046-A047, ai sensi del DPR n. 19/2016 (**doc.3**) e Dm n. 259/2017 (**doc.4**), ed è attualmente iscritto nella Seconda Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Lecce, in relazione alle succitate materie (**doc. 5**).
2. L'odierno ricorrente, in ragione della Laurea oltre i 24 Crediti Formativi Universitari (CFU), rivendica dunque il riconoscimento del valore abilitante dei predetti titoli.
3. L'istante, pertanto, ritiene che la Laurea ed i 24 CFU debbano essere considerati abilitanti ai fini dell'insegnamento scolastico, in relazione alle materie sopra menzionate.
4. Al contrario, le parti convenute considerano i succitati titoli non abilitanti, e, dunque, idonei a legittimare il solo inserimento nelle graduatorie di seconda fascia, ma null'altro per quanto invece riguarda l'abilitazione all'insegnamento.
5. Per tali ragioni, il docente ricorre per le seguenti ragioni di diritto.

### MOTIVI

#### I

**Sul riconoscimento del valore abilitante del titolo: VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 107 DEL 2015 - DLGS 59/2017 – L. N. 159/2019 - ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE –VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST- VIOLAZIONE DELL' ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.**

**2.1.** Sotto il profilo logico ed assorbente, occorre innanzitutto rilevare come il presupposto per l'accesso della parte istante a qualunque canale riservato ai docenti abilitati sia che i titoli del ricorrente vengano considerati abilitanti all'insegnamento.

**2.2.** Ora, nel nostro ordinamento, una volta abrogate le Scuole di Specializzazione c.d. SISS, il Ministero dell'Istruzione, con la pubblicazione del Dm n. 249/2010, ha istituito i corsi di



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

abilitazione all'insegnamento c.d. TFA (Tirocini Formativi Attivi) e PAS (Percorsi Abilitanti Speciali): i primi erano riservati ai docenti senza servizio, i secondi a chi avesse già maturato il servizio.

**2.3.** Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione non ha mai attivato con cadenza regolare ed annuale i predetti corsi; e ciò non è accaduto per il perseguimento di un preciso scopo preposto, ma per mera ed ingiusta inerzia dello stesso Ministero. La conseguenza è stata dunque che dal 2010 (anno di pubblicazione del Dm n. 249/2010 e di istituzione dei corsi TFA/PAS) ad oggi, sono stati attivati appena due cicli di percorsi ordinari.

**2.4.** Ne è derivato che in Italia, il ricorrente non avrebbe potuto conseguire l'abilitazione all'insegnamento, se questa fosse rimasta ancora legata ai percorsi di abilitazione ordinari, in quanto il Ministero non ha per l'appunto attivato in maniera regolare e cadenzale i predetti corsi accademici.

**2.5.** Il regime delle abilitazioni TFA/PAS è stato pertanto sostituito dai titoli di Laurea oltre i 24 Crediti Formativi Universitari (c.d. CFU), ad opera **dell'articolo 5 del D.lgs. 59/2017**, il quale, ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento sino ad oggi riservate ai titolari di abilitazioni TFA e PAS, ha sostituito tale ultimo requisito con il possesso della **Laurea oltre i 24 crediti formativi universitari in discipline antropo - psico pedagogiche:**

*“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), **il possesso congiunto di:***

***a) laurea magistrale** o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

***24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA**, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo -psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche” (art.5, D.lgs. n. 59/2017).*



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Il ricorrente, pertanto, è in possesso del predetto requisito congiunto, ossia del titolo accademico oltre i 24 CFU e di cui sei crediti in ciascuno dei seguenti ambiti disciplinari

- 1) *pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione;*
- 2) *antropologia;*
- 2) *psicologia;*
- 4) *metodologie e tecnologie didattiche.*

**2.6.** La predetta scelta del Legislatore risponde ad un criterio organizzativo molto più logico e concreto rispetto ai precedenti corsi oramai aboliti e mai più attivati a pieno regime.

**2.7.** In particolare, il conseguimento della Laurea oltre i 24 CFU avviene mediante il superamento di ordinari e selettivi esami accademici nelle aree di cui al predetto art. 5 del D.lgs. n. 59/2017.

**2.8.** Peraltro, il possesso dei 24 CFU, unitamente al titolo accademico, in quanto abilitanti, permetterebbero, per lo effetto, di accedere nella Nuova prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze oppure di accedere ad altri canali di reclutamento riservati al personale docente abilitato, nel cui alveo non rientrano purtroppo i docenti con 24 CFU.

**2.9.** Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione, in piena violazione della predetta norma, non riconosce ingiustamente il valore abilitante dei titoli in argomento.

**2.10.** Va invece riconosciuto come il valore abilitante dei predetti titoli poggia sul predetto requisito normativo primario, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di merito.

**2.11.** In caso contrario, infatti, si affermerebbe un principio illogico ed incostituzionale, nonché in piena violazione del diritto eurolunitario, ossia che gli aspiranti docenti italiani, ivi compreso l'odierno ricorrente, sarebbero gli unici nel panorama europeo – e probabilmente mondiale – a non poter conseguire l'abilitazione all'insegnamento, e, dunque, ad essere esclusi da qualunque forma di reclutamento e formazione stabile.

**2.12.** Per tali ragioni, la violazione della normativa compiuta dal Ministero merita di essere ripristinata, tenuto altresì conto dell'interpretazione costituzionalmente orientata della stessa norma di cui al D.lgs. n. 59/2017.



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**2.13.** Un ulteriore profilo che è meritevole di sottolineatura, inoltre, riguarda l'accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno, a cui possono accedere anche i Laureati con 24 CFU, secondo le disposizioni previste da Dm n. 92/2019 (**doc. 6**).

Ora, è possibile conseguire i titoli di specializzazione sul sostegno solo se gli aspiranti docenti siano già in possesso dell'abilitazione. Ne deriva che il Ministero dell'Istruzione, nel momento in cui ha inteso estendere l'ammissione ai corsi di specializzazione sul sostegno in favore dei Laureati con 24 CFU, al pari dei docenti con abilitazione TFA/PAS, ha chiaramente riconosciuto il valore abilitante della Laurea oltre 24 CFU, altrimenti, il Ministero dell'Istruzione non avrebbe di certo potuto permettere l'accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno.

La condotta ministeriale, dunque, è manifestamente illogica e contraddice il principio sillogistico secondo cui: i docenti abilitati possono accedere ai corsi di specializzazione per il sostegno (**premessa maggiore**), i Laureati con 24 CFU sono ammessi ai corsi di specializzazione per il sostegno (**premessa minore**), i Laureati con 24 CFU sono abilitati (**conclusione**).

Un'interpretazione diversa, pertanto, si presterebbe a violare il **principio di non contraddizione** e la contestata scelta ministeriale si rivela essere un non senso.

Sul punto, si sono avuti dei pronunciamenti di merito da parte di diversi Giudici del Lavoro, tra cui il Tribunale del Lavoro di Roma, che così ha stabilito: *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun*



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz’altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi ... (omissis) ... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu ...” (Trib. Lav. Roma Sent. n. 2823/2019).*

Negli stessi termini si è anche espressa un’altra parte della giurisprudenza di merito (**cfr. Trib. Lav. Salerno Sent. 549/2020 del 19/05/2020; Trib. Lav. Busto Arsizio Ordinanza 34/20 del 09/01/2020; Trib. Lav. Roma Sent. 11502/19 del 19/12/2019 e Sent. 5318/18 del 21/06/2018; Trib. Lav. Siena Sent. 275/19 del 16/12/2019, Sent. 3009/19 del 18/11/2019, Sent. 15/2020 del 22/01/2020, Sent. 211/19 del 20/09/2019 e 178/19 del 15/07/2019; Trib. Lav. Parma Ordinanza 3035/19 del 19/11/2019; Trib. Lav. Palermo Ordinanza 42773/19 del 08/11/2019; Trib. Lav. Termini Imerese Ordinanza 18512 del 05/11/2019, Trib. Lav. Monza Sent. 5242/19 del 05/11/2019**).

### III

**ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE**  
**VIOLAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE ART. 1,2,3,4 COST. – VIOLAZIONE**  
**DIRETTIVA COMUNITARIA 70/99CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL**  
**MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE.**

**3.1.** Nell’ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento la lettura costituzionalmente orientata della norma primaria sopra menzionata, si pone la questione relativa alla legittimità costituzionale di tale norma, la quale impedisce alla parte ricorrente di conseguire l’abilitazione all’insegnamento, con la conseguenza di consolidare il precariato scolastico.

In particolare, il presupposto logico e non solo giuridico per conseguire l’abilitazione all’insegnamento dovrebbe essere quello di accedere ai percorsi abilitanti.



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**3.2.** Al contrario, la mancata attivazione dei percorsi di abilitazione e l'assenza del valore abilitante della Laurea oltre 24 CFU rende impossibile conseguire il titolo abilitante all'insegnamento.

Tale aspetto non è per nulla irrilevante, infatti, da un lato si assiste alla prospettiva, anche comunitaria, di favorire la stabilizzazione del personale docente, ma, d'altro lato, l'ordinamento interno non crea le condizioni affinché tale stabilizzazione possa realizzarsi.

La predetta scelta finisce dunque per violare il principio del merito e il diritto al lavoro, inteso non come attribuzione *ex lege* di una posizione lavorativa, ma, quanto meno, come creazione dei presupposti per accedere alla professione stabile.

Ed è dunque per tali ragioni che la disciplina interna si pone in contrasto con la nostra Costituzione, che tutela il diritto al lavoro, nonché tutela il merito e disciplina l'accesso all'impiego pubblico.

In altri termini, nel nostro ordinamento non può vigere il divieto di insegnare in modo stabile, quale conseguenza, invece, generatasi a causa della mancata attivazione dei percorsi abilitanti in maniera cadenzata e regolare (l'ultimo dei percorsi in argomento risale al 2014).

**3.3.** Peraltro, la mancata attivazione dei percorsi abilitanti consolida il precariato che, invece, la Corte di Giustizia europea, con le note sentenze, ha inteso non legittimare, al fine di prevenire e contrastare l'abuso dei contratti a termine.

**3.4.** Per tali ragioni, ritenuto che la mancata attivazione dei percorsi abilitanti e il mancato riconoscimento del valore abilitante della Laurea oltre i 24 CFU, in assenza di una lettura costituzionalmente orientata, genera, di fatto, l'accesso all'impiego stabile, si chiede che venga disposta la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia europea, per evidente violazione della direttiva comunitaria 70/99CE.

### IV

#### ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede di essere autorizzati a procedere alla notificazione tramite pubblici proclami telematici, in quanto non è materialmente possibile notificare il presente atto a tutti i docenti che potrebbero essere titolari di una situazione giuridica soggettiva qualificata, differenziata ed opposta a quella del ricorrente.



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Pertanto, si chiede che la notificazione del presente ricorso avvenga attraverso i pubblici proclami in modalità telematica, ossia mediante la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione. Tanto premesso, il ricorrente

### **CHIEDE**

**che Codesto Ill.mo Tribunale Voglia:** in accoglimento del presente ricorso, ove occorra previa disapplicazione degli atti amministrativi allegati, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere riconosciuto, ad ogni effetto di legge, docente titolare dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e per le classi di concorso di proprio interesse come sopra menzionate, accertare e dichiarare che il ricorrente risulti dunque titolare dell'abilitazione all'insegnamento composta dal titolo di Laurea oltre 24 CFU.

Si allega:

1. Ordinanza Ministeriale n. 60/2020;
2. Copie autocertificazioni titolo di laurea e certificati attestanti il possesso dei 24 CFU;
3. D.P.R. n. 19/2016;
4. Dm 259/2017;
5. Graduatorie in cui compare l'odierno ricorrente;
6. Dm n. 92/2019;
7. Dm n.249/2010
8. Dm. n.81/2013

Con condanna alle spese.

Valore indeterminabile - Pubblico Impiego – Cu 259,00 euro se dovuto.

Salvezze illimitate.

Lecce, 28/01/2022

Avv. Sirio Solidoro

